



# Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Rep. n. 116

### **AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

Bilancio - finanza - controllo di gestione

Determina registrata in data 16/09/2016

**OGGETTO: DETERMINAZIONE IN VIA RICOGNITORIA DEL FONDO PER LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE COMUNALE DIRIGENTE PER GLI ANNI 2005 - 2014**

#### **IL DIRIGENTE**

**ATTESA** la propria competenza ai sensi:

del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C n. 98 del 13.07.2015, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;

del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

dell'art. 45 dello Statuto Comunale;

**PRESO ATTO** dei decreti sindacali n. 4 del 4/06/2014, n. 30 del 30/12/2014, n.31 del 31/12/2014 con i quali sono stati conferiti ai Dirigenti gli incarichi di direzione dei Servizi;

**VISTA** altresì la deliberazione G.C. n. 167 del 22.12.2014 riguardante l'assetto organizzativo dell'Ente;

**PRESO ATTO** dello statuto comunale e dei regolamenti locali applicabili;

**PRESO ATTO** che secondo quanto disposto dall'art. 4 comma 1 e 2 del D.L. 16/2014 convertito nella legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 *“le regioni, le province ed i comuni che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa decentrata sono obbligati a recuperare integralmente ,a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli”* e *“Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.”*

**VISTA** la Circolare dei Ministri per gli affari regionali e le autonomie, per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e dell'economia e delle Finanze n.60 del 12.5.2014 relativa alle modalità attuative dell'articolo 4 del sopra citato D.l. 6 marzo 2014, n.16;

**VISTA** la delibera della Conferenza Unificata in data 10 luglio che fornisce indicazioni applicative in materia di trattamento accessorio del personale degli enti locali;

**VISTO** il parere della Sezione regionale di Controllo per la Regione Lombardia n. 224 del 25 giugno 2015;

**DATO ATTO** che, in applicazione dell'articolo 4 del d.l. 16/2014, gli enti locali hanno l'obbligo di verificare, fermi i termini di prescrizione legale ai fini del recupero, se i propri fondi incentivanti siano stati costituiti correttamente, nel rispetto dei limiti finanziari derivanti da norme di legge o contrattuali;

**CONSIDERATO** inoltre che gli stessi enti devono verificare anche l'utilizzo delle somme dei fondi nel corso degli anni e nel caso in cui questo risulti non corretto, verificare se sia possibile avvalersi di quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 16 del 2014 convertito nella legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68;

**PRESO ATTO** che tali verifiche e azioni correttive sono applicabili unilateralmente dagli enti, anche in sede di autotutela, al riscontro delle condizioni previste nell'articolo 4 del d.l. 16/2014, convertito nella legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68, nel rispetto del diritto di informazione dovuto alle organizzazioni sindacali;

**CONSIDERATO** inoltre che gli stessi enti devono verificare anche l'utilizzo delle somme dei fondi nel corso degli anni e nel caso in cui questo risulti non corretto, verificare se sia possibile avvalersi di quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.L. 16 del 2014, che a differenza dei primi due commi, si riferisce, alle fattispecie di destinazione delle risorse in maniera non aderente al dettato contrattuale o legislativo (indennità non previste dal CCNL; erogate in misura eccedente ai limiti posti da quest'ultimo; attribuite in assenza della verifica degli obiettivi per la retribuzione di risultato, etc.). In questo caso, la disciplina non impone all'ente locale il recupero a carico dei fondi futuri (né del dipendente beneficiario), ma produce, entro un preciso limite temporale (atti adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'art. 65 del d.lgs. n. 150 del 2009 -31 dicembre 2012-, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, e purché gli enti locali interessati abbiano rispettato il patto di stabilità interno e la vigente disciplina in materia di spese ed assunzioni di personale (in particolare, le disposizioni poste dall'art. 9, commi 1, 2-bis, 21 e 28, del citato d.l. n. 78 del 2010), un effetto sanante delle illegittimità pregresse.) la mancata applicazione della sanzione della nullità delle clausole dei contratti integrativi in contrasto con la legge o con il contratto collettivo nazionale e quindi la sanatoria di tali eventuali indennità erogate in maniera indebita

**RICHIAMATO** l'Art. 2946 del Codice Civile che in tema di Prescrizione ordinaria definisce che "Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni" e pertanto la verifica si è incentrata sui 10 anni precedenti periodo 2005-2014;

**PRESO ATTO** che nell'Ente non è mai stata formalizzato un provvedimento di costituzione delle risorse del fondo dell'area dirigenti, ma che la quantificazione avveniva solo in fase di concertazione dell'accordo collettivo decentrato integrativo. Preso altresì atto che in fase di prima costituzione del fondo della dirigenza dell'anno 2001 veniva stanziata una somma per retribuire l'indennità di posizione e risultato dei dirigenti quantificata come somma media attribuita ai dirigenti dei comuni limitrofi di analoghe dimensioni (si veda Parere Aran 46DB). Successivamente l'indennità di posizione veniva incrementata esclusivamente degli importi definiti dai CCNL nazionali (CCNL 22/02/06 art. 23 comma 1, CCNL 14/05/07 art. 4, comma 1, CCNL 22/02/2010 art. 16 c.1 e CCNL 3.08.2010 Art. 5 C.1), senza quindi integrare le risorse ai sensi degli ulteriori incrementi contrattuali legati alle varie percentuali in riferimento ai monte salari.

**RICHIAMATI** i seguenti CCNL del personale dirigente del comparto Regione ed autonomie locali:

- CCNL sottoscritto il 23/12/1999: parte normativa 1998/2001 e biennio economico 1998/1999;
- CCNL sottoscritto il 12/02/2002: biennio economico 2000/2001;
- CCNL sottoscritto il 22/06/2006: parte normativa 2002/2005 e biennio economico 2002/2003;
- CCNL sottoscritto il 14/05/2007: biennio economico 2004/2005;
- CCNL sottoscritto il 22/02/2010: parte normativa 2006/2009 e biennio economico 2006/2007; CCNL sottoscritto il 03/08/2010: biennio economico 2008/2009;

**PRESO ATTO** che sulla base della normativa vigente si è provveduto al controllo di quanto precedentemente fatto ed approvato e si è provveduto alla revisione dei fondi dall'anno 2005 al 2014 definendo l'entità delle risorse alla luce delle disposizioni legislative;

**DATO ATTO** che sono state prese in considerazione, a tale fine, le quantificazioni delle indennità di posizione e si risultato del personale DIRIGENTE degli anni dal 2005 al 2014, come da accordi decentrati agli atti in possesso dell'Ente;

**RICHIAMATI** il DL 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010, in particolare l'art. 9 comma 2 bis, e il D.P.R. del 4 settembre 2013 n. 122, che hanno previsto limitazioni in materia di spesa per il personale, disponendo che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 nel quadriennio 2011/2014;

**RICHIAMATO** il DL 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010, così come modificato dalla legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, in particolare il secondo periodo dell'art. 9 comma 2 bis, che dispone che "dall'anno 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo";

**VERIFICATO** che in questo Ente nel periodo 2011-2014, risultano cessazioni di personale nel periodo 2011-2014 e pertanto vi sono riduzioni che comportano una riduzione del fondo medesimo;

**CONSIDERATO** che in esito alla revisione straordinaria dei fondi per gli anni 2005-2014, come da tabella allegata:

il totale del fondo revisionato per l'anno 2005 è pari ad € **110.529,37**;

il totale del fondo revisionato per l'anno 2006 è pari ad € **113.668,14**;

il totale del fondo revisionato per l'anno 2007 è pari ad € **128.490,51**;

il totale del fondo revisionato per l'anno 2008 è pari ad € **122.685,71**;

il totale del fondo revisionato per l'anno 2009 è pari ad € **122.001,35**;

il totale del fondo revisionato per l'anno 2010 è pari ad € **120.742,71**;

Il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 9 comma 1. DL 78/2010 convertito con modificazioni, nella legge n. 122/2010) per l'anno 2011 tolte le eventuali decurtazioni per il superamento del valore del 2010 e gli importi eventuali per le cessazioni è pari ad € **123.054,20**;

Il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 9 comma 1. DL 78/2010 convertito con modificazioni, nella legge n. 122/2010) per l'anno 2012 tolte le eventuali decurtazioni per il superamento del valore del 2010 e gli eventuali importi per le cessazioni è pari ad € **114.441,45**;

Il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 9 comma 1. DL 78/2010 convertito con modificazioni, nella legge n. 122/2010) per l'anno 2013 tolte le eventuali decurtazioni per il superamento del valore del 2010 e gli eventuali importi per le cessazioni è pari ad € **80.463,88**;

Il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 9 comma 1. DL 78/2010 convertito con modificazioni, nella legge n. 122/2010) per l'anno 2014 tolte le eventuali decurtazioni per il superamento del valore del 2010 e gli eventuali importi per le cessazioni è pari ad € **100.570,80**;

**DATO ATTO** che le somme effettivamente previste e distribuite per ogni annualità risultano inferiori rispetto a quanto sopra calcolato e, pertanto, non vi è quindi nessuna somma indebitamente costituita all'interno del fondo dell'area della dirigenza;

**DATO ATTO** che risultano economie dal fondo dell'anno 2014 per € 24.231,35 per effetto delle disposizioni contenute nell'art.28, comma 2, del CCNL dell'Area della dirigenza del 23.12.1999;

**DATO ATTO** che il Comune di Pietra Ligure ha sempre rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, nonché i vincoli di bilancio di competenza con particolare riguardo all'art. 9 comma 2 bis, comma 21 e comma 28 del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 e successive modificazioni;

**EVIDENZIATO** che è stata effettuata una verifica sull'utilizzo delle risorse del fondo di produttività e con riguardo all'utilizzo dei Fondi per le politiche di sviluppo del personale per gli anni anteriori al 31 dicembre 2012 (termine di cui all'art. 65 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150) non si riscontrano

casi di destinazione non appropriata nel Fondo dell'area della dirigenza rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva integrativa, con particolare riguardo ad indennità non previste dal CCNL ovvero ad erogazioni non coerenti con la disciplina di riferimento;

**VISTO** il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

**ESERCITATO** il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;

**RITENUTA** l'opportunità di procedere in tal senso;

### **DETERMINA**

- 1) di approvare la determinazione in via ricognitoria del fondo per la produttività del personale dirigente per gli anni 2005/2014, come emerge dalla tabella allegata alla presente;
- 2) di dare atto che in seguito alla determinazione in via ricognitoria del fondo per la produttività per gli anni 2005-2014 di cui sopra, non si è riscontrata un'errata quantificazione dei e non è necessario quindi un recupero delle somme dai fondi dagli anni successivi.
- 3) di trasmettere la presente alle Organizzazioni Sindacali Territoriali e alle RSU per opportuna conoscenza e informazione.

### **IL DIRIGENTE**

Firmato digitalmente  
TASSARA MICHELE